

(N. 1979)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1966

Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale

ONOREVOLI SENATORI. — Ai termini dell'articolo 8 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, i Comitati forestali, ora sostituiti dalle Camere di commercio, industriale, artigianato e agricoltura, erano competenti ad emanare prescrizioni di massima contenenti norme di polizia forestale per regolare, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico, l'utilizzazione dei boschi, l'esercizio del pascolo, la soppressione e utilizzazione di cespugli, i dissodamenti e la lavorazione del terreno, eccetera.

L'articolo 11 dello stesso regio decreto demandava pure a detti Comitati, sostituiti poi dalle Camere di commercio, la competenza a determinare (entro i limiti fissati dall'articolo 650 del Codice penale ora vigente) le pene a carico dei trasgressori delle suddette norme di polizia forestale. Quest'ultima disposizione è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima, perchè in contrasto col principio della legalità delle pene, di cui all'articolo 25 della Costituzione (sen-

tenza della Corte costituzionale n. 26 del 1966).

Si rende perciò necessario colmare la carenza normativa che si è verificata a seguito di tale pronuncia, tenendo conto che soltanto la legge dello Stato — come afferma la citata sentenza costituzionale — può stabilire in quale misura debba essere repressa la trasgressione dei precetti che vuole sanzionati penalmente e che le relative modalità debbono essere ponderate, sia pure in vista delle differenziazioni eventualmente necessarie, in un'unica sede ed in modo unitario.

È stato perciò predisposto l'unito disegno di legge. Esso prevede all'articolo 1 un'ammenda proporzionale — comunque non inferiore a lire 2.000 — per alcune determinate ipotesi di più gravi infrazioni alle suddette norme di polizia forestale.

Altre specifiche infrazioni di minore gravità sono punite dall'articolo 2 con un'ammenda inferiore.

Con l'articolo 3 poi è comminata l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per l'omissione di ciascuna delle denunce previste dalle prescrizioni di massima riguardanti il governo e l'utilizzazione di terreni arbustati o cespugliati.

Con l'articolo 4 inoltre è comminata la ammenda da lire 4.500 a lire 9.000 per la violazione di ogni altro precetto di polizia

forestale stabilito dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'esercizio della loro suddeta potestà.

Nell'articolo 5 infine vengono richiamate le norme in materia di conciliazione contenute nella citata legge fondamentale (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) e nel regolamento di esecuzione (regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contravventori alle norme di polizia forestale, contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono puniti con l'ammenda di lire 1.000, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;

b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad «albero di Natale» trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;

c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;

d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;

e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.

Art. 2.

I contravventori alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo sono puniti con la

pena dell'ammenda di lire 500, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;

b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;

c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;

d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

Art. 3.

Per l'omissione di alcuna delle denunce previste dalle norme relative al governo e all'utilizzazione di terreni cespugliati o arbustati emanate in applicazione dell'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50 mila.

Art. 4.

I contravventori alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti sono puniti con l'ammenda da lire 4.500 a lire 9.000.

Art. 5.

Le contravvenzioni previste nella presente legge potranno essere conciliate secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 35 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e dagli articoli 46 e seguenti del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.